

confronti di un ufficiale dell'Esercito, quando risulti che nello stesso periodo di tempo cui si riferisca il rapporto il superiore gerarchico che lo aveva redatto ebbe a proporre l'ufficiale per la promozione per merito di guerra in vista del suo brillante comportamento in un'azione bellica.

N. 475.\* — 11 novembre 1942 — Pres. ROCCO — Est. VETRANO — Alleva (avv. Resta) c. Min. Guerra (avv. St. Filotico).

**Ufficiali R. Esercito — Procedura d'avanzamento — Libretto personale — Mancanza rapporti.**

*E' illegittimo il giudizio sull'avanzamento di un ufficiale dell'Esercito quando risulti che esso fu pronunciato sulla base di un libretto personale mancante di un importante rapporto informativo su servizi di guerra per un periodo in parte precedente al momento al quale doveva riferirsi la valutazione dell'ufficiale; nè ha rilievo che per un'altra parte il rapporto fosse relativo ad un periodo posteriore, giacchè esso non può essere scisso in due diverse parti a seconda che questi siano precedenti o successive alla data della presa in esame.*

N. 479.\* — 18 novembre 1942 — Pres. ROCCO — Est. MESINA — Volontà (avv. Mininni) c. Min. Guerra (avv. St. Filotico).

**Sottufficiali R. Carabinieri — Procedimento disciplinare — Valutazione di fatti già dichiarati insussistenti in sede penale — Illegittimità.**

*E' illegittimo il procedimento disciplinare a carico di un sottufficiale dei Reali Carabinieri quando dagli atti emerga il dubbio che la Commissione di disciplina abbia assunto a base del proprio giudizio anche fatti già dichiarati insussistenti con sentenza del magistrato penale passata in giudicato.*

N. 481.\* — 18 novembre 1942 — Pres. ROCCO — Est. ROBERTI — ~~Kilgermann~~ (avv. Ravà) c. Min. Educaz. Naz. (avv. St. Petrilli).

**Istruzione superiore — Esami di stato di studenti razza ebraica — Trattamento diverso a persone in analoga situazione — Illegittimità.**

\* La dec. 474 (Loprieno c. Min. Marina) ordina il deposito di documenti.

\* La dec. 476 (Cappuccio e Virgilio c. Min. Lavori Pubblici) provvede su domanda di sospensione; la dec. 477 (Loddo c. Min. Finanze) dispone la notifica all'Amministrazione di un motivo aggiunto di ricorso; la dec. 478 (Rossini c. Unione Militare) ordina il deposito di documenti.

\* La dec. n. 480 (Nunnari ed altri c. Min. Marina) ordina il deposito di documenti.

*Anche i provvedimenti discrezionali dell'Amministrazione sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere; e di tale vizio deve ritenersi affetto l'atto del Ministro dell'Educazione Nazionale che, in materia di ammissione agli esami di Stato di studenti di razza ebraica, abbia violato i canoni di giustizia distributiva facendo un diverso trattamento a persone in analoga situazione.*

N. 490.\* — 9 dicembre 1942 — Pres. ROCCO — Est. CASTELLI AVOLIO — Ardizzone (avv. Canepa Vaccaro) c. Min. Comunicazioni (avv. St. Racioppi).

**Impiegati Stato — Licenziamento per mancanza dei requisiti prescritti per l'assunzione — Legittimità.**

*La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il licenziamento di impiegati per mancanza dei requisiti prescritti per l'assunzione all'impiego, quando essendo trascorso un lungo periodo di tempo dall'assunzione medesima ed avendo l'impiegato pienamente soddisfatto alle esigenze del servizio affidatogli, il licenziamento può palesarsi contrario all'interesse stesso dell'Amministrazione. Ma siffatte ragioni non sussistono quando l'impiegato è da poco tempo alle dipendenze della Amministrazione e trovasi anzi ancora nel periodo di prova.*

N. 493.\*\* — 9 dicembre 1942 — Pres. ROCCO — Est. DE GENNARO — Colle (avv. Andrioli) c. Min. Guerra (avv. St. Racioppi).

**Salariati dello Stato — Licenziamento — Natura disciplinare del provvedimento — Illegittimità.**

*E' illegittimo il provvedimento di licenziamento puro e semplice pronunciato nei confronti di un salariato dello Stato, quando dal testo medesimo dell'atto risulti che esso fu adottato per motivi disciplinari.*

\* La dec. 482 (Bombagli e. Min. Guerra) accoglie il ricorso di un ufficiale dell'Esercito per l'esistenza di lacune sul libretto personale; la dec. 483 (Della Porta c. Min. Aeronautica) dichiara irricevibile il ricorso per tardività; le decc. 484 (Ciampa c. Min. Guerra) e 485 (Marinaro ed altri c. Min. Educazione Nazionale) provvedono sui ricorsi motivando in fatto; la dec. 486 (Suma c. Min. Guerra) dichiara cessata la materia del contendere; la dec. 487 (De Rossi c. Min. Lavori Pubblici) dichiara la perenzione; la dec. 488 (Scala c. Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) ordina il deposito di documenti; la dec. 489 (Grassetti c. Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) dichiara il ricorso inammissibile perchè proposto contro provvedimento non definitivo.

\*\* La dec. 491 (Vaccaro c. Min. Finanze) dichiara cessata la materia del contendere; la dec. 492 (Serino c. Min. Comunicazioni) dichiara il ricorso irricevibile per tardività.